

AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "FAGGETO"



Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

DISCIPLINARE GENERALE

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.56 del 08.09.2026)

IL CONCESSIONARIO



ARTICOLO 1 - OGGETTO, FINALITÀ E FONTI

1. Il presente disciplinare regola l'accesso, l'organizzazione e l'esercizio dell'attività venatoria nell'Azienda Faunistico-Venatoria "Faggeto", di seguito anche "AFV", della quale il Comune di Campodimele è concessionario.
2. Il disciplinare persegue la corretta gestione faunistico-venatoria, la sicurezza delle persone, la tutela della fauna, dell'ambiente, delle colture e delle attività agro-silvo-pastorali, nonché la tracciabilità degli accessi e dei prelievi.
3. L'attività è esercitata nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge regionale Lazio 2 maggio 1995, n. 17 e successive modificazioni, del Piano faunistico-venatorio regionale, della disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie, del calendario venatorio regionale vigente, dei piani di prelievo approvati, delle disposizioni sanitarie e delle misure di prevenzione della peste suina africana (PSA), nonché di ogni ulteriore provvedimento dell'autorità competente.
4. Le disposizioni regionali e statali sopravvenute, comprese quelle più restrittive, prevalgono automaticamente sulle previsioni incompatibili del presente disciplinare. Per la caccia al cinghiale trovano applicazione il disciplinare regionale riferito alla stagione in corso e gli eventuali atti aziendali specifici.

ARTICOLO 2 - CONCESSIONARIO E ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE

1. Il Comune di Campodimele esercita le funzioni spettanti al concessionario mediante i propri organi e uffici competenti e può individuare uno o più responsabili o incaricati per gli adempimenti operativi, ferma restando la titolarità delle funzioni e delle responsabilità previste dalla normativa.
2. Il concessionario, anche mediante il responsabile incaricato, cura i registri e i permessi, organizza gli accessi e le giornate, coordina i monitoraggi, raccoglie i dati di prelievo, verifica l'attuazione dei piani approvati e adotta le misure organizzative necessarie alla sicurezza e alla gestione dell'AFV.
3. Con provvedimento annuale sono stabiliti, nel rispetto del calendario venatorio e dei piani approvati, le tipologie di accesso disponibili, le quote economiche, le giornate utilizzabili, il numero massimo degli ammessi, gli eventuali contingenti di prelievo e le ulteriori prescrizioni operative.
4. Il concessionario può sospendere o limitare, anche nella singola giornata, l'accesso o l'attività venatoria per ragioni di sicurezza, tutela faunistica e ambientale, prevenzione sanitaria, rischio incendi, avverse condizioni meteorologiche, lavori, esigenze gestionali o provvedimenti delle autorità competenti.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono essere ammessi all'attività venatoria i cacciatori in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, polizza assicurativa obbligatoria, tesserino

venatorio regionale e degli ulteriori titoli, iscrizioni, abilitazioni o autorizzazioni richiesti per la forma di caccia esercitata.

2. L'ammissione è subordinata alla presentazione della domanda secondo modalità e termini stabiliti dal concessionario, alla verifica dei requisiti, al pagamento della quota dovuta e al rilascio del permesso nominativo.
3. Il richiedente deve comunicare dati completi e veritieri e dichiarare di conoscere e accettare il presente disciplinare, il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo e le disposizioni applicabili alla giornata autorizzata.
4. L'accesso degli ospiti e dei cacciatori non iscritti è consentito esclusivamente previa autorizzazione del concessionario o del suo incaricato, nei limiti della capacità organizzativa, dei piani approvati e delle esigenze gestionali dell'AFV. L'autorizzazione non costituisce diritto al rinnovo.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE E QUOTE

1. Le tipologie di iscrizione possono comprendere, separatamente o cumulativamente:
 - caccia al cinghiale annuale;
 - caccia al cinghiale giornaliera;
 - accesso collettivo annuale o giornaliero per gruppi nel numero minimo stabilito dal provvedimento annuale;
 - caccia alla fauna stanziale e migratoria annuale;
 - caccia alla fauna stanziale e migratoria giornaliera;
 - eventuali ulteriori tipologie compatibili con l'indirizzo faunistico e con i piani approvati.
2. Le quote sono determinate annualmente dal concessionario, anche in misura differenziata per residenti, non residenti, iscritti, ospiti e forme di caccia, secondo criteri trasparenti e nel rispetto della normativa vigente.
3. Il pagamento di una quota abilita esclusivamente alla tipologia indicata nel relativo permesso. Le diverse tipologie possono essere cumulate soltanto previo pagamento delle quote dovute e rilascio delle corrispondenti autorizzazioni.
4. Le quote versate non sono rimborsabili per mancata fruizione imputabile al cacciatore né in caso di sospensione o esclusione disposta per violazioni. Eventuali rimborsi per cause diverse sono valutati dal concessionario in relazione alle circostanze concrete e agli atti annuali.

ARTICOLO 5 - PERMESSO NOMINATIVO E REGISTRAZIONE DELLA GIORNATA

1. Il permesso rilasciato dal concessionario o dal suo incaricato è personale, nominativo, non cedibile e valido esclusivamente per la tipologia, il periodo e la giornata indicati.
2. Prima dell'inizio dell'attività il cacciatore deve compilare e depositare il tagliando d'ingresso negli appositi contenitori o effettuare la registrazione mediante il diverso

sistema predisposto dal concessionario. Durante l'attività deve portare con sé il permesso e ogni altro documento prescritto.

3. Al termine della giornata il cacciatore deve annotare in modo completo e veritiero le specie e il numero dei capi prelevati e depositare il tagliando d'uscita o completare la registrazione prevista, trattenendo l'eventuale parte a lui riservata.
4. Le annotazioni sul permesso aziendale non sostituiscono quelle obbligatorie sul tesserino venatorio regionale o sugli ulteriori registri previsti dalla disciplina vigente.
5. L'omesso deposito o l'omessa registrazione dell'ingresso, la mancata esibizione del permesso e l'uso di un permesso intestato ad altri comportano l'immediata interruzione dell'attività e l'avvio del procedimento disciplinare, oltre alle conseguenze previste dalla legge. Le modalità ordinarie del presente articolo possono essere sostituite, per la caccia collettiva al cinghiale, dal verbale giornaliero e dagli elenchi specificamente previsti.

ARTICOLO 6 - GIORNATE, PERIODI E ORARI

1. Per la stagione venatoria 2026/2027 l'attività è consentita nei periodi, nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2026, e dagli eventuali successivi provvedimenti regionali.
2. La stagione venatoria generale decorre dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, fatte salve le diverse decorrenze e chiusure previste per le singole specie, le limitazioni relative alle ZPS e alle altre aree tutelate e ogni ulteriore restrizione applicabile al territorio dell'AFV.
3. Per il cinghiale, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, la caccia in braccata e in girata nell'AFV è consentita nelle giornate fissate dal concessionario, con esclusione del martedì e del venerdì e nel rispetto dell'arco temporale regionale, del limite settimanale applicabile e del disciplinare regionale della stagione 2026/2027.
4. Gli orari giornalieri sono quelli indicati dal calendario regionale per ciascun periodo. Per la beccaccia l'attività inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima dell'orario ordinario di chiusura. Per la caccia di selezione agli ungulati valgono gli orari contenuti nei piani approvati.
5. Il concessionario comunica preventivamente il calendario aziendale e può stabilire giornate, turni e orari più limitati per esigenze gestionali o di sicurezza, senza ampliare i periodi o gli orari regionali.

ARTICOLO 7 - SPECIE CACCIABILI, PIANI DI PRELIEVO E CARNIERE

1. Sono prelevabili esclusivamente le specie consentite dal calendario venatorio regionale e ricomprese nell'indirizzo faunistico, nei piani di assestamento e nei piani annuali di prelievo approvati per l'AFV.

2. Per le specie determinanti l'indirizzo faunistico dell'AFV, il prelievo è effettuato secondo il piano annuale approvato dalla competente Area Decentrata Agricoltura, nei limiti e con le modalità ivi stabiliti. Per le specie migratrici e per quelle non determinanti l'indirizzo faunistico si applicano i limiti giornalieri e stagionali del calendario venatorio regionale.
3. Il concessionario può assegnare contingenti individuali o collettivi inferiori ai massimi regionali quando ciò sia necessario per rispettare il piano approvato, garantire la sostenibilità del prelievo o assicurare l'equa fruizione tra gli ammessi.
4. È vietato prelevare specie non autorizzate, superare il contingente assegnato o esercitare una forma di caccia diversa da quella indicata nel permesso. I prelievi soggetti ad autorizzazione o contingentamento regionale, inclusi moriglione e pavoncella ove consentiti, richiedono il possesso dell'autorizzazione specifica e sono computati nei limiti assegnati anche se effettuati nell'AFV.
5. Il concessionario dispone la chiusura del prelievo di una specie al raggiungimento del contingente autorizzato o quando lo impongano provvedimenti regionali o esigenze di tutela.

ARTICOLO 8 - USO, ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DEI CANI

1. L'uso dei cani è consentito esclusivamente nei periodi, per le specie e secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale e dalle disposizioni aziendali.
2. Fatta salva la caccia al cinghiale e ogni altra ipotesi espressamente autorizzata dalla normativa vigente, è vietata l'introduzione e l'impiego nell'AFV di cani da seguita.
3. Per la stagione 2026/2027 l'allenamento dei cani senza possibilità di sparo è consentito nei periodi e negli orari stabiliti dall'articolo 5 del calendario regionale, fermo restando che il concessionario può limitarlo o vietarlo per esigenze di tutela, gestione o sicurezza. Restano applicabili le specifiche limitazioni per ZPS, ZSC e aree interessate dalla presenza dell'orso bruno marsicano.
4. I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e condotti in modo da evitare danni, disturbo ingiustificato alla fauna, alle colture, al bestiame e agli altri utenti. Il proprietario o conduttore ne risponde secondo legge.

ARTICOLO 9 - CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

1. La caccia al cinghiale in braccata o in girata è subordinata alla disciplina regionale vigente per la stagione, all'eventuale piano di abbattimento approvato e alle disposizioni operative del concessionario.
2. Per ogni azione il concessionario o il suo incaricato redige l'elenco dei partecipanti, con gli estremi dei titoli richiesti, e individua il responsabile della battuta o della girata. Il documento, sottoscritto secondo la disciplina applicabile, deve essere disponibile per i controlli.

3. Prima dell'inizio devono essere segnalati gli accessi e i punti visibili dell'area interessata mediante cartelli recanti l'avviso di battuta in corso e bandierine rosse, da rimuovere al termine. L'inizio e la fine dell'azione sono segnalati con avviso acustico ripetuto tre volte, quando previsto dalla disciplina regionale o disposto per ragioni di sicurezza.
4. La braccata inizia non prima delle ore 7.30 e termina almeno un'ora prima dell'orario regionale di chiusura. La tracciatura può svolgersi prima delle ore 7.30 nel rispetto dell'orario regionale di inizio. Nella girata il posizionamento delle poste avviene non prima delle ore 7.30 e l'azione termina almeno un'ora prima dell'orario regionale di chiusura, salvo diversa disciplina regionale sopravvenuta.
5. Il numero dei partecipanti è determinato dal concessionario nel rispetto della disciplina regionale. Il responsabile assegna le poste e i settori di tiro, informa i partecipanti sui pericoli e verifica il rispetto delle misure di sicurezza e la corretta registrazione dei capi abbattuti.
6. I partecipanti si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile e alle regole regionali sul recupero dei cani e dei capi feriti, sui rapporti con aree confinanti e sulla compatibilità con le altre forme di caccia.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA

1. Ogni cacciatore è personalmente responsabile dell'uso dell'arma e deve osservare le distanze, i divieti e tutte le cautele stabilite dalla legge. Prima di sparare deve identificare con certezza il bersaglio, verificare lo sfondo e accertare l'assenza di persone, animali domestici, fabbricati, strade o altri elementi di pericolo.
2. Nella caccia al cinghiale è obbligatorio indossare un giubbino ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è raccomandato anche il cappello ad alta visibilità.
3. È vietato sparare senza perfetta visione dell'animale, lungo la linea delle poste, verso un animale distante oltre cento metri, in campo aperto senza dirigere il tiro verso terra o a sfioro del limite di un poggio. L'abbattimento è riservato alle poste; canai e braccieri possono utilizzare l'arma sul cinghiale soltanto nei casi consentiti dalla disciplina regionale e per la salvaguardia dell'incolumità propria o dei cani.
4. Durante braccata o girata è vietato ai componenti detenere munizioni spezzate. Braccieri e canai possono utilizzare esclusivamente le munizioni consentite dalla disciplina regionale. È ammesso, ai fini della sicurezza, l'uso di apparati radio ricetrasmittenti nel rispetto della normativa.
5. Prima dell'orario consentito, dopo la chiusura e durante gli spostamenti nei quali l'attività non è autorizzata, l'arma deve essere scarica e riposta nel fodero; le munizioni devono essere custodite separatamente.

ARTICOLO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE PROPRIETÀ E VIABILITÀ

1. È vietato abbandonare rifiuti, bossoli, materiali utilizzati per gli appostamenti o residui di qualsiasi natura. Ciascun cacciatore deve raccogliere i propri bossoli e segnalare al concessionario situazioni di degrado o pericolo.
2. È vietato asportare legna, danneggiare vegetazione, colture, recinzioni, manufatti, attrezzature e beni presenti nell'AFV. Devono essere rispettate le attività agricole e zootecniche, avendo cura di richiudere i cancelli e di impedire che i cani infastidiscano gli animali allevati.
3. È vietato utilizzare parate, fuochi, sbarramenti acustici o luminosi, sostanze repellenti o altri mezzi idonei ad arrecare danno o disturbo illecito alla fauna o all'ambiente.
4. I veicoli devono essere lasciati negli spazi individuati o in luoghi che non ostacolano viabilità, accessi, attività agricole e mezzi di soccorso. La circolazione fuoristrada è soggetta alla legge regionale Lazio 30 marzo 1987, n. 29 e alle ulteriori disposizioni vigenti.
5. Nelle zone boscate percorse dal fuoco si applica il divieto decennale di esercizio venatorio previsto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI SANITARI, MONITORAGGIO E PSA

1. Il concessionario assicura gli adempimenti sanitari previsti per i capi abbattuti e, ove richiesto, stipula o attua il protocollo operativo con la ASL competente per il controllo della salubrità delle carni.
2. Ogni cinghiale abbattuto è sottoposto agli accertamenti sanitari prescritti, compreso l'esame per la ricerca della Trichinella secondo le indicazioni del servizio veterinario. Le carcasse non possono essere destinate al consumo prima dell'esito favorevole degli esami richiesti.
3. I residui della macellazione non destinati al consumo umano devono essere raccolti, custoditi e smaltiti mediante operatori autorizzati e secondo le disposizioni sanitarie vigenti; è vietato disperderli nell'ambiente o abbandonarli in contenitori non idonei.
4. Il ritrovamento di cinghiali morti, anche a seguito di incidente, di carcasse parzialmente predate o putrefatte, oppure di animali con comportamento anomalo, deve essere immediatamente segnalato ai servizi veterinari della ASL e alle autorità competenti, evitando la manipolazione salvo diversa indicazione.
5. Il concessionario raccoglie e trasmette i dati di abbattimento e monitoraggio con la periodicità, le schede e le modalità stabilite dalla Regione e dalle misure PSA applicabili. I cacciatori e i responsabili delle azioni collettive sono tenuti a fornire tempestivamente dati completi e veritieri.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

1. I cacciatori devono consentire i controlli e, a richiesta degli organi di vigilanza o del personale incaricato dal concessionario, esibire il permesso aziendale, i documenti venatori, l'arma, le munizioni e la selvaggina prelevata nei limiti consentiti dalla legge.
2. Ogni iscritto deve osservare le disposizioni del concessionario e segnalare tempestivamente incidenti, situazioni di pericolo, violazioni, danni o fatti rilevanti per la gestione faunistica e la sicurezza.
3. Il personale incaricato svolge funzioni organizzative e di verifica interna; restano ferme le competenze degli organi di vigilanza venatoria e delle autorità previste dalla legge.

ARTICOLO 14 - VIOLAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le violazioni della normativa statale o regionale sono segnalate alle autorità competenti e comportano l'applicazione delle sanzioni previste, in particolare, dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157/1992 e dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 17/1995, oltre a ogni altra conseguenza di legge.
2. Ferme le sanzioni di legge, la violazione del presente disciplinare può comportare richiamo scritto, sospensione temporanea, ritiro o revoca del permesso ed esclusione dalla stagione in corso o da quella successiva. La misura è graduata in relazione alla gravità del fatto, al pericolo determinato, al danno arrecato, alla recidiva e alla collaborazione dell'interessato.
3. Costituiscono violazioni gravi, tra le altre: caccia senza permesso o per tipologia non autorizzata; cessione o alterazione del permesso; omessa o falsa registrazione di accessi o abbattimenti; superamento dei contingenti; inosservanza delle prescrizioni di sicurezza; mancata segnalazione della battuta; rifiuto dei controlli; danni alle persone, all'ambiente, alle colture o agli animali; abbandono di residui di macellazione; violazione delle misure sanitarie o PSA.
4. Salvo i casi in cui sia necessario disporre l'immediata sospensione cautelare per ragioni di sicurezza o tutela, il concessionario contesta per iscritto i fatti all'interessato e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o chiedere di essere sentito. Il provvedimento conclusivo è motivato e comunicato all'interessato.
5. La sospensione o l'esclusione non dà diritto al rimborso delle quote versate. La recidiva nella stessa stagione o nelle due stagioni precedenti costituisce circostanza aggravante.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ E DANNI

1. L'ammissione all'AFV non esonera il cacciatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative connesse alla propria condotta, all'uso delle armi, alla custodia e conduzione dei cani e ai danni arrecati a persone, animali o cose.

2. Il cacciatore è tenuto a risarcire i danni a lui imputabili e a informare immediatamente il concessionario di qualsiasi incidente o evento dannoso. Restano ferme le coperture assicurative obbligatorie e le responsabilità previste dalla legge.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI E ACCETTAZIONE

1. Il presente disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale ed è pubblicato secondo le forme previste per gli atti del Comune.
2. Le prescrizioni annuali, il calendario aziendale, le quote, i modelli di domanda, le modalità di registrazione e le istruzioni operative sono adottati e resi conoscibili dal concessionario prima dell'avvio delle relative attività.
3. Il rilascio e l'utilizzo del permesso comportano la piena conoscenza e accettazione del presente disciplinare e degli atti richiamati, dei quali il cacciatore è tenuto a prendere visione.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa statale e regionale vigente, il calendario venatorio regionale, i piani approvati, i provvedimenti sanitari e le disposizioni specifiche riferite alla stagione e alla specie interessata.